



**GEMOS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS N. 231/01**

**GEMOS SOC. COOP.**

**AGGIORNATO CON DELIBERA DI CDA DEL 31/03/2017**

**INDICE**

INDICE.....	2
PARTE GENERALE .....	3
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
1.1 Quadro normativo.....	4
1.2 Tipologia di reati disciplinati.....	5
1.3 Le sanzioni e i delitti tentati.....	46
1.4 Autori del reato.....	47
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa.....	48
1.6 Scopo e finalità del Modello.....	49
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	50
2.1 Adozione del Modello .....	50
2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello .....	51
2.3 Struttura del Modello.....	54
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello .....	55
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO. ....	56
3.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza. ....	56
3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca .....	58
3.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V. ....	59
3.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo .....	61
3.5 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. ....	61
3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello ...	62
3.7 Gestione .....	63
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	65
4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate .....	65
V. SISTEMA DISCIPLINARE .....	66
5.1 Principi generali.....	66
5.2 Sistema sanzionatorio .....	66
VI. VERIFICHE PERIODICHE .....	70
PARTE SPECIALE.....	72
VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO .....	73
7.1 I destinatari.....	74
7.2 Le fattispecie di reato. ....	74
7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.. ....	74

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## PARTE GENERALE

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## • IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs. n. 231/01 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D.Lgs. n. 231/01, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che “la responsabilità penale è personale”- impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa stessa.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## 1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto n. 231/2001 disciplina sono:

**a) Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).**

### ***Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alla prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

### ***Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea.***

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento -mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute- di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

***Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.***

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale

**Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; false dichiarazioni per ottenere un contributo straordinario dalla Regione per l'abbattimento di capi di bestiame affetti da malattie; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

**Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a cooperative che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

**b) Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7).**

***Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.***

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

***Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.***

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

**Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus, spyware*), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card* ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali cooperative si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

**Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

**Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software *spyware*, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*.

**Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

**Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

**Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

**Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

**Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

**Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.**

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

**c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29).**

**Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti di criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, ecc.; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcuni responsabili di un istituto di credito cooperativo truffano dei clienti al fine di collocare titoli per così dire "tossici"; qualora agli stessi venisse contestato l'art. 416 c.p., tale addebito potrebbe trasferirsi per i meccanismi del D.Lgs. n. 231/01 sullo stesso istituto; alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (*joint venture*, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

#### **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partners, offerta

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

#### ***Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.***

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

#### ***Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.***

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

#### ***Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.***

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.**

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

**d) Reati di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).**

**Art. 317 c.p. Concussione.**

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.).

### **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo ad una cooperativa, o nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata della società metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore della cooperativa sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (si veda quanto riportato nell'analisi del reato di concussione in relazione alla definizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un *facere* o in un *dare*. Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

### **Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.**

E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.**

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.**

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.**

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

**Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.**

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità Europea.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





**e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs, n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).**

***Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.***

La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

***Art. 454 c.p. Alterazione di monete. Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.***

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

***Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.***

E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

***Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.***

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

***Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.***

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

***Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.***

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale

**Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

**Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso, punibile ai sensi dell'art. 473 c.p., presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

**Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

**f) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)**

**Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

Il reato de quo, modificato dalla Legge n. 99/2009, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

E' importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

#### **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.**

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive (anche agricole), o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c.

Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa ex art. 2082 c.c.

Invece, i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività, commerciale, industriale, produttiva.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

#### **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.**

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale, apparendo in tal modo chiaramente statalista ed anacronistica.

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

#### **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.**

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare, ecc.; tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna dell'*aliud pro alio* si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- **essenza:** occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di caratteristiche e marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);
- **origine:** si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (es. consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);
- **provenienza:** marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;
- **qualità:** falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quella pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; vendita di bevande edulcorate con saccarina; vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente; vendita di scarto da decanter di pomodoro, proveniente dalla centrifugazione degli scarti dei pelati, come concentrato di pomodoro, consistente, invece, nel frutto della prima trasformazione del pomodoro fresco).
- **quantità:** diversità di peso e misura (es. vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale reato in capo a realtà cooperative, la rischiosità è pressoché generale, in particolare, se alcuni processi o impianti produttivi sono gestiti in autonomia da soggetti apicali; questi ultimi, al fine di assicurare all'azienda una maggiore concorrenzialità e garantire al tempo stesso un

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



utile superiore, potrebbero essere indotti a tenere condotte qualificabili come frode in commercio.

Va precisato tuttavia, che la locuzione “qualora il fatto non costituisca un più grave delitto” rende la norma inapplicabile in caso di truffa, dunque in caso di trasmissione all’acquirente di un bene diverso tramite artifici e raggiri con contestuale nocumento patrimoniale per la vittima.

Al contrario il reato di frode in commercio può concorrere con quelli previsti e puniti dagli artt. 516 e 517 c.p.

#### ***Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.***

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all’art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest’ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all’art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.Lgs. n. 231/2001).

Per sostanze alimentari si intendono non solo le sostanze alimentari provenienti dalla terra, ma anche quelle ottenute da processi di manipolazione, lavorazione e trasformazione industriale.

#### ***Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.***

Il reato in questione ha ad oggetto l’interesse pubblico concernente l’ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

#### ***Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.***

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l’agente sia a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale titolo.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



E' altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

**Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d *made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

**g) Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015).**

**Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Art. 2625 c.c. Impedito controllo.**

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("*controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali*") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

#### **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.**

Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di *legittima riduzione* del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa c.d. per esuberanza (art. 2445);

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt. 2446 e 2447).

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

### **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.**

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, *esclusivamente*, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545 *sexiesdecies*.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545 *quater*.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indisponibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art. 2514, c.1., lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

### **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357<sup>quater</sup> (quanto alle s.p.a. ed alle cooperative-s.p.a) e 2474 (quanto alle s.r.l. ed alle cooperative-s.r.l.).

Quanto all'acquisto, l'art. 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545<sup>quinquies</sup> (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

#### **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

#### **Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.**

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.c.c. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di *disclosure* prescritto dall'art. 2391 cod.civ.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, ecc.).

Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della c.d. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art. 2391, c.3).

La responsabilità amministrativa della società, ex D.Lgs. n. 231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

### **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.**

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art. 2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

### **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

La disposizione in esame “rinforza” con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art. 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt. 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

#### **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

#### **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.**

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sia stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

#### **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.**

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.u.f. introdotte dalla Legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla Legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art. 2526.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di agiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

### **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex D.Lgs. n. 220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt. 2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero.

Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

### **h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

**i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).**

***Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.***

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato, ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

**j) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).**

***Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.***

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

#### **Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.**

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/ sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

#### **Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.**

Rientrano in tale reato le seguenti condotte:

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy disk, file, ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 *ter* c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

#### **Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.**

E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti).

#### **Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.**

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600 *ter* c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali *on line*, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. *sex tour*).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione di tale reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (*tour operator*, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi *facility management* alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro, ecc.); tuttavia è sufficiente anche l'organizzazione (o addirittura la mera propaganda) occasionale e sporadica di un solo viaggio, non essendo necessario che l'agente svolga l'attività di organizzazione professionalmente.

Pertanto, tutte le società cooperative presentano in ogni caso una rischiosità residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, viaggi di lavoro e viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, amministratori, soprattutto se verso particolari paesi esteri, ecc.

**Art. 601 c.p. Tratta di persone; Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.**

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partners, fornitori, ecc.

**Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. L'illecito dell'ente viene punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

**Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

**k) Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).**

**Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.**

**Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.**

Le condotte criminose -di insider trading e di truffa finanziaria- possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

*Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.*

*Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.*

**l) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).**

**Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri, ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.Lgs. n. 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischiosità ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un'*interpretatio abrogans* è quello di intendere che il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 abbia assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni, disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

**m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 modificato dalla L. n. 186/2014).**

**Art. 648 c.p. Ricettazione.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

**Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.**

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

**Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648 ter rispetto al 648 bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648 ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività 'economiche o finanziarie' in essa contemplate (susceptibili di essere pure ricomprese nel termine *operazioni* di cui all'art. 648 bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

**Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio (introdotto dalla l. n. 186/2014)**

Ai sensi di tale reato è punito chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ovvero il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).**

**Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.**

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

**Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.**

**Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.**

La norma è stata introdotta dalla L. 489/1992 (e modificato dalla L. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

**Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.**

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.**

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 17-septies punisce:

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.**

La condotta prevista e punita consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv, ecc.

- o) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 e poi modificato dal D.Lgs. 121/2011, art. 2 comma 1).**

**Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25-novies nel D.Lgs. n. 231/01, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

**p) Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art 1 L. n. 68/2015)**

*I reati presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono:*

- **Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**
- **Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto.** *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE" (art. 733-bis, comma 3 c.p.).*
- **Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), ovvero:**
  - ✓ **Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti.**
  - ✓ **Art. 137 comma 11, D.Lgs. 152/06 – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo o nelle acque sotterranee.**
  - ✓ **Art. 137 comma 13, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.**
  - ✓ **Art. 256 comma 1 lett. a, D.Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti.** *Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti "non pericolosi" o di rifiuti "pericolosi" in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.*
  - ✓ **Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica.**
  - ✓ **Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- ✓ **Art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.**
- ✓ **Art. 257 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.**
- ✓ **Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**
- ✓ **Artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti.**
- ✓ **Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.**
- ✓ **Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle normative, o dalle autorità competenti.**

Nei Reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001 sono inoltre inclusi:

- **Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;**
- **Legge 7 febbraio 1992 n. 150.**

#### **Reati introdotti dall'art 1 della Legge 22 maggio 2015, n. 68**

La legge del 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento da luogo, non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito. Pertanto con riferimento al D.lgs. 231/2001, nell'art. 25-undecies, sono stati inseriti i seguenti reati:

- **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.** *Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.*

*E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.*

- **Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.** *Il reato si configura se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni.

- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.** *Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
  - ✓ *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
  - ✓ *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
  - ✓ *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.** *La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.*
- **Art.452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.** *La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono inoltre previste alcune fattispecie aggravati.*
- **Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo** *L'articolo stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*
- **Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.** *L'articolo prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 - Associazione per delinquere - e dall'art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso - del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.*
- **Art.452- novies c.p. - Aggravante ambientale.** *Vengono applicati aumenti di pena quando un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:*
  - ✓ *Uno o più ecoreati in questione;*
  - ✓ *Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*
  - ✓ *Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- ✓ *Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*
- **Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso.** *La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di Associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati, e per il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:*
  - ✓ *Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;*
  - ✓ *Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

*Il corso della prescrizione è sospeso quando l'imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all'attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.*

- **Art. 452-undecies c.p. - Confisca.** *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati di Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

*Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.*

*I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.*

*La confisca non è applicata quando l'imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi.** *L'esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all'articolo 197 del Codice penale "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende". Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..*
- **Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica.** *L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.*

**q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)**

***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22. Comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)***

Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevedeva già, all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

• **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).**

***Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.***

***Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.***

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

**Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

**Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

**Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

**Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.Lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

### 1.3 Le sanzioni e i delitti tentati

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

- Le **sanzioni pecuniarie** sempre applicate all'Ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.
- Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali:
  - ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa,

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

- la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva,
- la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il **commissariamento** dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto n. 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto n. 231).

#### 1.4 Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale

dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

### 1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'O.d.V.;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





## 1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri *a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.*

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da Gemos Soc. Coop., la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## • IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1 Adozione del Modello

Gemos Soc. Coop. (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 7 aprile 2004 ed aggiornate in dicembre 2010, nonché alle Linee Guida Confindustria per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a luglio 2014.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Gemos Soc. Coop. ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consenta di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma possa migliorare la Governance societaria oltre che l’organizzazione della cooperativa ed il Sistema di Controllo Interno, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con Gemos Soc. Coop., comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione di Gemos Soc. Coop. ha approvato, in data xx xx 2017 il secondo aggiornamento del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001, adottato con delibera di CdA del 26 07 2012 ed aggiornato una prima volta in data 23 ottobre 2014. V’è da dire che la società aveva già adottato un Codice Etico delibera del 19 12 2008 e un Modello Organizzativo con delibera del 16 06 2009 e di concerto a ciò il Consiglio d’Amministrazione aveva nominato un organismo di vigilanza collegiale composto da tre membri, di cui uno individuato nell’ambito del personale della Cooperativa, col ruolo di presidente e due soggetti esterni. A fronte delle dimissioni del membro interno (Presidente) dell’OdV, il CdA di Gemos ha provveduto in data 13 10 2010 a nominare un nuovo Presidente dell’OdV. L’attuale organismo di vigilanza è costituito da 3 membri esterni. Tale organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento. Il CdA inoltre ha nominato un Comitato di

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Controllo Interno con la funzione di rapportarsi con l'OdV e garantire continuità d'azione e il flusso di comunicazioni necessari tra Gemos e l'OdV stesso.**

Sulla base di queste premesse, detto Organismo ritenendo il precedente modello non conforme, a fronte delle modifiche normative intervenute dal 2009 ad oggi e che hanno comportato l'introduzione nel D.Lgs. 231/01 di nuove categorie di reato, avvalendosi dei poteri di iniziativa attribuitigli ai sensi del D. Lgs. 231/01, ha chiesto ed ottenuto che la società si conformasse alle nuove esigenze, così come rappresentate, adottando un nuovo Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che provvedesse all'aggiornamento del Codice Etico (delibera del 4 10 2011)

Per attuare ciò in precedenza era stato costituito un team di lavoro con il compito di redigere il Modello di Organizzazione e Gestione, svolgere le attività necessarie alla valutazione ed analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01.

## 2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello organizzativo volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GEMOS la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da GEMOS in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale

- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Del presente documento fanno parte:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto sociale, i principi di gestione e amministrazione e la struttura organizzativa societaria, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso incontri con il Presidente e il Direttore Generale, oltre che con interviste ai Responsabili.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree aziendali a rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica, da parte dei consulenti, dell'assetto organizzativo, delle prassi aziendali presenti in azienda e della documentazione interna, costituita da:

- Statuto sociale;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Organigramma aziendale;
- Deleghe e procure formalizzate;
- Visura camerale;
- Sistemi di Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente, Sicurezza, HACCP) e procedure aziendali ad essi annesse;
- DPS;
- DVR e altri documenti relativi gestione della sicurezza sul lavoro;
- Elenco autorizzazioni;
- Elenco norme, leggi, atti amministrativi, direttive regionali ecc;
- Elenco cause legali pendenti

I responsabili aziendali (process owner) coinvolti nei processi aziendali che sono risultati essere a rischio, come indicato nel documento “Analisi dei rischi 231” (All. III al Modello), sono risultati i seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidenza;
- Direttore Generale;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Risorse Umane;
- Produzione;
- Acquisti;
- Responsabile Sistemi di Gestione, Dirigente Delegato per la Qualità, Sicurezza, Ambiente, HACCP e Privacy.

Per ogni processo sensibile sono stati identificati uno o più responsabili, soprattutto quelli aventi contatti con la pubblica amministrazione e, in alcuni casi, potere di spesa.

Con la mappa delle figure apicali (All. I) si è provveduto ad individuare quei soggetti che all’interno di Gemos rappresentano, stante il rapporto di immedesimazione organica, la volontà della Società in tutti i suoi rapporti esterni: legali rappresentanti, Presidente, Amministratori, Consiglieri, Direttore Generale e Dirigenti/Procuratori Speciali.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Tali soggetti, assieme a coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo della Società stesso, risultano essere infatti i più esposti, in virtù del ruolo ricoperto, ai rischi/reato che il modello organizzativo si propone di prevenire.

Si rinvia, a tale proposito all'All. III al Modello (Analisi dei rischi 231) al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

### 2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La prima parte di carattere generale (di seguito la "Parte Generale") riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi e Relazione integrativa;
- All. IV Categorie di illeciti;
- All. V Procedura di Comunicazione con l' O.d.V. (tale documento è uno strumento operativo in continua evoluzione, pertanto si è ritenuto opportuno non sottoporlo all'approvazione del CdA, ma a formale delibera dell'O.d.V., previa approvazione del management e della Direzione Aziendale);
- All. VI Regolamento interno dell'O.d.V.;
- I Sistemi di Gestione Aziendale e i relativi Manuali e procedure, ovvero
  - ✓ Sistema di gestione della Qualità-9001,

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- ✓ Sistema di Gestione Haccp conforme al pacchetto igiene e certificato secondo la norma UNI 10854:1999, descritto nel Manuale HACCP (un manuale HACCP per ogni unità produttiva)
- ✓ Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare certificato secondo la norma 22000:2005 attivo sui soli siti: bontavola Forlì e centro cottura la Pioppa
- ✓ Sistema di Gestione per la Rintracciabilità Certificato secondo La Norma 22005:2008 attivo sui soli siti: Bontavola Forlì e Centro Cottura La Pioppa
- ✓ Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, (Documento Unico)
- ✓ Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma 14001 e attivo sui soli siti: Centro Cottura La Punta, Interaziendale Faenza, Bontavola S.Giovanni In Marignano
- ✓ Sistema Di Gestione Sulla Responsabilità Sociale certificato secondo lo Standard Sa8000
- Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, DPS, etc)
- regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale. (Codice Disciplinare e Regolamento Aziendale Gemos)

La scelta di inserire le parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del CdA ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti del management e della Direzione Aziendale.

## 2.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



### III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO

Per lo svolgimento della propria attività, l'O.d.V. si è dotato di un apposito regolamento conforme allo standard come di seguito esposto e riportato nell'All. VI.

#### 3.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Gemos Soc. Coop. (di seguito "Gemos Soc. Coop." o "Società") ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito O.d.V.), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

L'O.d.V. è costituito da tre membri scelti tra professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze, come di seguito specificato.

L'O.d.V. è composto dalla persona del Presidente e da altri due membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'O.d.V., assegna all'Organismo un *budget* di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'O.d.V., a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'O.d.V. un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

A favore dell'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'O.d.V., nel Modello di Organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'O.d.V. non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'O.d.V. ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente o al Direttore Generale;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'O.d.V., tale da esporre la Società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'O.d.V. in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;

- l'O.d.V. ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della stessa che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'O.d.V. A tale proposito, al fine di garantire la massima indipendenza, Gemos Soc. Coop. ha optato per un O.d.V. a composizione collegiale, costituito da tre membri, di cui il Presidente individuato fra professionisti indipendenti esterni alla società.

L'O.d.V. deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere. In particolare, i componenti esterni saranno professionisti esperti individuati nell'ambito delle seguenti discipline: organizzazione aziendale, indagine ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione contabile e nell'ambito legale. In ogni caso sarà garantita una composizione dell'O.d.V. tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'O.d.V. deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

I membri dell'OdV rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica ed operativo fino alla formale nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'O.d.V. non comporterà la decadenza dell'intero O.d.V., ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'O.d.V.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'O.d.V. potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, con il compito di: convocare l'O.d.V. a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'O.d.V., accogliere, elaborare e conservare le informazioni

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'O.d.V. in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli aziendali interessati, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza, in conformità alla Procedura di Comunicazione allegata al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01.

### 3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'O.d.V.;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'O.d.V.;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'O.d.V. per reati sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'O.d.V., per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001, del singolo componente dell'O.d.V.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre in via cautelativa –sentito il parere del Collegio Sindacale– la sospensione dei poteri del membro O.d.V. o la sua sostituzione con la nomina di un componente nuovo.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra descritte a carico di uno dei componenti dell'O.d.V., in attesa della sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo continuerà ad operare con i restanti due componenti.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'O.d.V. potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



### 3.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

L'O.d.V. opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.

All'O.d.V. è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo redatto dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

A tal fine l'O.d.V. ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- promuovere adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi al Modello stesso;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex art. TU n. 81/2008 per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il Responsabile individuato per la gestione dei Rischi Ambientali e di Sicurezza Alimentare vista la particolare esposizione della società al rischio inerente la gestione degli alimenti;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio nonché per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello o che siano da esso richiamate. In particolare all'O.d.V. devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi;
- in presenza di violazioni del Modello, o mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'O.d.V., procedere alla segnalazione alla Direzione Generale e, se necessario, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex art. TU n. 81/2008.

Le suddette funzioni possono essere svolte anche da singoli componenti dell'O.d.V., con il dovere di riferire per iscritto sul proprio operato all'Organismo stesso.

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'O.d.V. due linee di reporting: la prima su base continuativa, direttamente con il Presidente del CdA e, per conoscenza, con il Direttore Generale; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dalle rispettive Presidenze, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Ogni anno, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

### 3.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo

I verbali delle riunioni dell'O.d.V., le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai membri dell'O.d.V. e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell'O.d.V. stesso.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'O.d.V. presenti su supporto informatico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

### 3.5 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Oltre alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico indicate nel paragrafo 6, all'O.d.V. devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

1. conclusioni delle verifiche ispettive depositate da funzioni di controllo interno o da commissioni interne in conformità a procedura di comunicazione da cui risultano eventuali responsabilità per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
2. presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
3. comunicazione di procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
4. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
5. richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001;
6. comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;
7. variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



8. contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;
9. informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001;
10. copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e alimentare.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'O.d.V. e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione (All. V) che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

### 3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Gemos Soc. Coop. ai sensi del Decreto n. 231.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'O.d.V.;
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'Organismo di Vigilanza o il proprio diretto superiore gerarchico, il quale a sua volta sarà tenuto ad informare l'O.d.V. sempre e comunque in forma scritta (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza saranno istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- L'O.d.V. valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e procedendo alle indagini del caso.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. informa il Collegio Sindacale e tutti gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'O.d.V. ne informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.
- Gemos Soc. Coop. assicura e garantisce che i membri dell'O.d.V. non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'O.d.V.

### 3.7 Gestione

Il Presente Regolamento è adottato dall'O.d.V. nella sua prima riunione quale primario strumento operativo; tale Regolamento potrà essere modificato previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo. In particolare l'O.d.V. si riunirà con cadenza almeno bimestrale, salvo diverse esigenze.

L'O.d.V. potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze, o su richiesta del Presidente o del Direttore Generale.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'O.d.V. o proposto dalla Presidenza dell'O.d.V. stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica o fax almeno tre giorni prima ai membri dell'O.d.V., e per conoscenza sono inviate anche al Direttore Generale, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'O.d.V. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

L'O.d.V. delibera a maggioranza.

L'attività svolta durante le riunioni dell'O.d.V. viene registrata e formalizzata tramite verbali approvati entro la successiva riunione.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'O.d.V.

L'O.d.V. deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno semestrale. In particolare, l'O.d.V. predisporrà una prima relazione al Collegio Sindacale e al CdA all'incirca intorno al mese di marzo, dopo un apposito incontro con l'organo incaricato della revisione legale, e comunque prima della redazione del bilancio da parte del CdA; una seconda relazione andrà presentata intorno al mese di settembre al CdA e Collegio Sindacale per relazionare sull'andamento generale del Modello.

Le relazioni saranno redatte dalla Presidenza dell'O.d.V. ed approvate dall'O.d.V. in forma collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività dell'O.d.V. potranno essere redatti su specifica richiesta del CdA, del Collegio Sindacale, delle rispettive Presidenze e del Direttore Generale.

A sua volta l'O.d.V. in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza potrà richiedere di relazionare al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale, alle rispettive Presidenze, e al Direttore Generale.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





## 1) FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

Gemos Soc. Coop. promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'O.d.V., la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: vengono consegnati e presentati il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed il Codice Etico.
- Fornitori/Partners/collaboratori: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partners/collaboratori si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge, ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto 231 e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con Gemos Soc. Coop..
- I soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## 2) SISTEMA DISCIPLINARE

### 5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con Gemos Soc. Coop.: a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

### 5.2 Sistema sanzionatorio

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Cooperativa e disponibili per essere consultati e/o

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



scaricati sul server aziendale, al quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice di comportamento sono definiti come illeciti disciplinari.

### **Misure nei confronti di lavoratori dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono da intendersi, altresì, come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili a Gemos Soc. Coop..

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti in Gemos Soc. Coop. e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che incorre:

- nel provvedimento della **“Ammonizione verbale o scritta”**: il lavoratore dipendente che per la prima volta violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ecc.) o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento della **“Multa”**: il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale; tenuto conto

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



della gravità del comportamento e delle mansioni svolte dal lavoratore, potrà essere comminata la sanzione della multa anche in caso di prima mancanza;

- nel provvedimento della **“Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”**: il lavoratore dipendente che incorra in recidiva in violazioni già punite con la multa nei sei mesi precedenti; tenuto conto della gravità del comportamento e delle mansioni svolte dal lavoratore, potrà essere comminata la sanzione anche in caso di prima mancanza qualora il lavoratore dipendente, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento del **“Licenziamento con preavviso”**: il lavoratore dipendente che adotti, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente e gravemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, anche dopo aver ricevuto ripetute ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome della Società e il corretto operare all’interno di essa;
- nel provvedimento del **“Licenziamento senza preavviso”**: il lavoratore che adotti, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla azienda grave nocimento morale e/o materiale nonché da costituire atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Gemos Soc. Coop., in relazione:

- (i) all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- (ii) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- (iii) alle mansioni del lavoratore;
- (iv) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- (v) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dal Responsabile Risorse Umane.

### **Dirigenti**

In caso di violazione accertata da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

### **Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'O.d.V. ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **Misure nei confronti dei sindaci**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

### **Misure nei confronti dei soci**

In caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei soci della Società, l'O.d.V. ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Aziendale.

L'esclusione del socio viene deliberata dal CdA, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; in particolare si sottolinea la facoltà del CdA di adottare tale provvedimento nei confronti del socio:

- (i) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- (ii) che sia gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali (fra cui rientra anche la delibera del CdA di adozione del presente Modello e Codice Etico);

- (iii) che non osservi lo Statuto sociale, i regolamenti, sociali, e deliberazioni degli organi sociali;
- (iv) che non ottemperi al versamento del valore della quota sottoscritta o a pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- (v) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza con la Società, senza l'esplicita autorizzazione del CdA.

Qualora si tratti di socio lavoratore, l'esclusione implica il licenziamento.

### Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/01, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che esponano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'O.d.V. curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti delle succitate specifiche clausole contrattuali.

## 3) VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati,

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## PARTE SPECIALE

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





## VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

### Organigramma

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



## 7.1 I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Gemos Soc. Coop., ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, Gemos Soc. Coop. promuove la più ampia diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

Gemos Soc. Coop. mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

## 7.2 Le fattispecie di reato.

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 per Gemos Soc. Coop. è contenuto nell'Allegato IV "Illeciti 231" a cui si rimanda.

## 7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (cfr. All. III Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partners, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;
- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Gemos Soc. Coop. in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Gemos Soc. Coop. in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

#### 7.4 Aree a Rischio

Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi".

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito i principali rischi emersi per le singole funzioni aziendali esaminate:

- **Consiglio di Amministrazione**

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione, la Presidenza e la Direzione Generale, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Infatti, buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale, ecc.), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del CdA al rispetto del Codice Etico, che dedica alla loro attività individuale e collegiale un'intera sezione. Il Codice Etico di Gemos Soc. Coop. è stato formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 04 ottobre 2011; tuttavia, occorre un'esplicita accettazione da parte dei singoli componenti del CdA.

Inoltre, gli amministratori devono impegnarsi a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi devono impegnarsi a chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Società.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del CdA nella sua collegialità.

In particolare, le attività tipiche del CdA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono risultate le seguenti:

### **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto (art. 41). Approvazione budget annuale.**

Il processo concerne tutte le attività di gestione della società. I reati ipotizzabili nell'esercizio di tale potere sono:

- *art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori:* mediante esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari;
- *Art. 2625 c.c. Impedito controllo:* attraverso la falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- *Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale:* ad es. con la sopravvalutazione di un credito.
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Art. 640 c.p. Truffa.
- l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di denaro o di altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Indice di rischio:** Elevato.

**Controlli in vigore:** Deleghe a Presidente, Amm.ri e DG per l'esercizio dei poteri di gestione con obbligo di riferire periodicamente in merito. Previsione da Statuto (art. 41) dell'obbligo di riferire al CDA e al CDS sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate con cadenza semestrale; per prassi vengono comunque svolti CDA all'incirca mensili per discussione del report sull'andamento aziendale (fatturato, margini, magazzino, aspetti finanziari, quote mercato, ecc.). All'incirca a fine anno viene presentata al CDA proposta budget.

**Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea; predisposizione della bozza del progetto di bilancio da presentare in assemblea; pagamento di compensi ai soci.**

I reati configurabili sono quelli di:

- *corruzione tra privati* (art.2635 c.c.) ad es mediante commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); le modalità di commissione del reato possono essere molteplici: compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto; pagamento di compensi (superiori al dovuto) per prestazioni straordinarie effettuate da soci; concessione di prestiti/finanziamenti, cessione beni, cespiti a soci; esposizione di fatti non veri o silenzio su fatti rilevanti in relazione alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società.

Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio e delle relazioni allegate, anche se la vera funzione aziendale che partecipa attivamente all'elaborazione di tali documenti è quella amministrativa, va ricordato che essa è mera detentrica dei saldi contabili di fine anno, delle norme tecniche e dei c.d. principi contabili, nonché di tutte quelle attività materiali prodromiche alla stesura del bilancio definitivo. Invero, l'organo formalmente responsabile dei documenti in questione ai sensi dell'art. 2423 c.c. è sempre il C.d.A. nella sua collegialità; pertanto, un'eventuale condivisione della falsità (se pur materialmente commessa ad un livello sottostante), o l'inserimento della stessa all'interno di un documento ufficiale o di una relazione sociale, rende

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



senz'altro configurabile in capo al C.d.A. (e dunque in capo alla Società) uno dei reati societari previsti dal D.lgs 231/2001 (es. false comunicazioni sociali).

Quale attività di contenimento del rischio è stata prevista una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite sottoscritta dai Responsabili di direzione dei settori coinvolti nelle chiusure contabili annuali, e una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali.

**Indice di rischio:** Medio.

**Controlli in vigore:** Libero accesso da parte dei soci ai verbali del CDA; Verifica da parte dei Sindaci. Istituzione di riunioni periodiche tra collegio sindacale e ODV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto del modello organizzativo e del codice etico da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti; Adozione Modello 231 e Codice Etico.

**Gestione rapporti con organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti ex lege.**

- Il processo in questione espone la società al rischio di commissione del reato di: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) mediante commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.), che consiste in qualsiasi comportamento, commissivo o omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività. In particolare gli Amministratori potrebbero incorrere nel reato *de quo* occultando documenti o con altri artifici, ed impedendo o ostacolando di conseguenza lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

**Gestione rapporti con la società di revisione.**

Gli amministratori della società potrebbero essere chiamati a rispondere: per aver concorso, in modo omissivo o commissivo, con la società di revisione all'attestazione di fatti falsi ovvero all'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (Art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali); e/o occultando documenti o con altri artifici, ed impedendo o ostacolando di

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



conseguenza lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione(art. 2625 c.c. Impedito Controllo)

### **Gestione rapporti con autorità pubbliche di vigilanza.**

Il reato configurabile nella gestione di tali rapporti è quello di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). In relazione a Gemos Soc. Coop., e alle cooperative in generale, il riferimento è ad esempio alle revisioni ed ispezioni straordinarie ex D.Lgs. n. 220/2002.

### **Formazione dei Bilanci Annuali. Attività in concorso con i soggetti aziendali responsabili della gestione amministrativa contabile e della raccolta e valutazione dei dati per la bozza di bilancio; ripartizione degli utili e delle perdite tra soci.**

Le condotte di reato ipotizzabili consistono nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (*art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori* - Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice ed il delitto di falso in bilancio cui consegue un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori-, Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori; Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale, art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati).

Si tratta di reati propri, realizzabili da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; gli amministratori, inoltre, potrebbero essere considerati responsabili per concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa.

### **Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ecc.).**

Per quanto riguarda le delibere di competenza del CdA aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari, esiste un rischio intrinseco di realizzazione di fattispecie criminose previste e punite dal D.Lgs. n. 231/2001; a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:

- *art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale* (Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate);

- *art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti* (Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli);
- *art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge);
- *art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge);
- *art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori* (Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori: pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni);
- *art. 2633 c.c. Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori.*
- *Art 2635 c.c Corruzione tra privati:* mediante Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri

**Gestione contenziosi e accordi di transazione; Transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali; Gestione contratti di appalto e subappalto; Rapporti con società controllate o partners esteri; Operazioni intragruppo; Attività import-export.**

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di precontenzioso) derivanti da contratti e altri rapporti stipulati dalla Società sia con soggetti pubblici sia con soggetti terzi non pubblici. I reati commissibili relativamente a tali processi sono i seguenti:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: ad es mediante Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





- Art. 640 c.p. Truffa ai danni dello Stato, Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: mediante utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc, Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici , anche tramite consulenti esterni;
- art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi ottenuti per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati stanziati;
- Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti;
- Reati di riciclaggio e autoriciclaggio,
- Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri

Inoltre tutte le operazioni internazionali, comprese quelle infragruppo, espongono la società ad un rischio non trascurabile di commissione di reati transnazionali ex *L. n. 146, 16 marzo 2006*, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

### **Gestione Risorse Umane. Stipula, risoluzione contratti personale con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi e con contratto a tempo indeterminato.**

L'assunzione di personale è un'attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, può acquisire rilevanza strumentale qualora, combinata con le attività direttamente sensibili, supporti la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità attuativa di altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi. Ad es. mediante l'Assunzione/licenziamento di personale gradito/non gradito alla PA si ottiene un indebito vantaggio (*Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



*corruzione*). “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs n°109/2012 Es. Assunzione/licenziamento di personale gradito/non gradito alla PA.

### **Assunzione, nomina, risoluzione contratti con i dirigenti della società.**

L’assunzione di personale dirigente è un’attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, può acquisire rilevanza strumentale qualora, combinata con le attività direttamente sensibili, supporti la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità attuativa di altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi. Ad es. mediante l’ Assunzione/licenziamento di personale gradito/non gradito alla PA si ottiene un indebito vantaggio (*Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione, art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*).

### **Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori.**

L’attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, è un’attività strumentale che ha come fine quello di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori.

### **Gestione omaggi e sponsorizzazioni.**

Tali attività risultano intrinsecamente dotate di un certo margine di rischiosità in quanto le stesse notoriamente rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività corruttive di pubblici funzionari, o comunque un mezzo finalizzato ad ottenere trattamenti di favore da eventuali portatori di interesse, che oltrepassano le regole del mercato.

**Il livello di rischio** riscontrato per ciascuna attività è stato sempre medio-moderato.

**I protocolli** di contenimento del rischio individuati sono descritti dettagliatamente nell’All. III al Modello (Analisi dei rischi) e vengono riportati di seguito in modo aggregato:

- Diffusione Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Codice Etico;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. n. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria;
- Sistema di deleghe e procure coerente, completo e adeguatamente pubblicizzato;
- Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio sindacale e O.d.V. anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti;
- Autodichiarazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse dai Responsabili di direzione dei settori coinvolti nelle chiusure contabili annuali, e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Direttore Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali;
- Incontro e relazione annuale dell'O.d.V. al CdA contenente la verifica della corretta gestione dei rapporti con l'assemblea dei soci;
- Riunione annuale con O.d.V. avente ad oggetto eventuali attività internazionali, con coinvolgimento della Presidenza;
- Riferimento annuale ad O.d.V. in merito ad entità e destinazione di omaggi e sponsorizzazioni;
- Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti;
- Comunicazioni periodiche e straordinarie all'O.d.V. come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello).

- **Presidenza**

Eventuali comportamenti non conformi al Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e alla legge da parte del Presidente (e del Vice Presidente) presentano margini di gravità molto alti per la società, in quanto l'eventuale illecito condurrebbe a conseguenze molto gravi, una tra tutte l'irrogazione della sanzione interdittiva con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure e ancor più grave l'interdizione all'esercizio dell'attività, il configurarsi di tale ipotesi com'è evidente comporterebbe per l'intera azienda un grave danno.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Al fine di monitorare e contenere tale rischiosità è stato innanzitutto introdotto un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, adeguatamente pubblicizzate.

Attività/processi relativi alla Presidenza caratterizzati da maggiore rischiosità:

### **Esercizio dei poteri di rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

Il processo è relativo alle condotte connesse al ruolo di legale rappresentante, nel qual caso le stesse dovessero essere non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico, al Modello 231 e tali da configurare in capo alla società una responsabilità per reati di cui al D.Lgs 231/2001 (cfr. reati previsti per amministratori in scheda CDA).

### **Esercizio del potere di rappresentanza di Gemos Soc. Coop. nei confronti di enti e funzionari pubblici (potere di firma per contratti, atti, gare, richieste, finanziamenti, verbali, ispezioni, dichiarazioni ufficiali, ecc.).**

L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Presidente nei rapporti con pubblici funzionari espone la società ad una specifica rischiosità per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

- *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:* ad es mediante Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- *Art. 640 c.p. Truffa ai danni dello Stato, Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato:* mediante utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc, Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici , anche tramite consulenti esterni;
- *art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche:* Utilizzo dei fondi ottenuti per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati stanziati;
- Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



**Partecipazione a nome della Società (come General Contractor) a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI /ATS, ecc.**

**Reati configurabili:** Non trascurabile il rischio di incorrere nei reati di criminalità organizzata previsti e puniti dagli artt. 416 ss. c.p. e 24ter D.Lgs. 231/2001, in fase di contrattazione e gestione di accordi con controparti, partners, collaboratori, cooperative, consorzi di dubbia onorabilità, o comunque localizzati in zone geografiche notoriamente maggiormente esposte a tali rischi.

Altre condotte configurabili sono:

- Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato);
- Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (art.640 c.p. truffa, art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, art.322 c.p. Istigazione alla corruzione);
- Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (art.318-322 c.p. Corruzione; art.316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.);
- Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

### **Definizione linee strategiche per produzione.**

Il processo espone la Presidenza in concorso con gli altri apicali ad un rischio generale legato alla responsabilità di prodotto; in particolare i reati astrattamente configurabili ex *Art. 25 bis . 1 – Delitti contro l'industria ed il commercio*, sono :

- *Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;*
- *Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;*
- *Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- *Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;*
- *Art. 517 quater c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;*
- *Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.*

Le condotte ipotizzabili consistono in: attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto (art. 41)- Atti esecutivi e negoziali comportanti impegni economici per la Società in attuazione delibere CDA.**

Per quanto riguarda l'attività ordinaria di gestione della società attribuita al Presidente, i rischi sono gli stessi previsti per il CdA, con riferimento specifico dunque ai reati societari e ai reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero:

- *art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori:* mediante esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari;
- *Art. 2625 c.c. Impedito controllo e Art. 640 c.p. Truffa :* attraverso la falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- *Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale:* ad es. con la sopravvalutazione di un credito.
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi;
- Fatturazioni false con lo scopo di creare fondi neri necessari per la commissione di altri reati (ad es corruzione);
- Ricettazione, riciclaggio, Autoriciclaggio (artt. 648 e ss., 648-ter c.p. art. 648-ter.1 c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p);
- Delitti di criminalità organizzata ex art. 416 c.p. ss;
- *Art. 2635 c.c. Corruzione tra Privati* Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà,

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri

**Gestione contenziosi e accordi di transazione; Transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali; Gestione contratti di appalto e subappalto.**

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di precontenzioso) derivanti da contratti e altri rapporti stipulati dalla Società sia con soggetti pubblici sia con soggetti terzi non pubblici. I reati commissibili relativamente a tali processi sono i seguenti:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: ad es mediante Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- Art. 640 c.p. Truffa ai danni dello Stato, Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato: mediante utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, ecc, Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici , anche tramite consulenti esterni;
- art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi ottenuti per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati stanziati;
- art. 416 c.p. ss (Reati associativi): Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti;
- art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

**Accordi contrattuali e non con controparti, partners, collaboratori, ecc.**

- Non trascurabile il rischio di incorrere nei reati di criminalità organizzata previsti e puniti dagli *artt. 416 ss. c.p.* richiamati dall'*art 24ter D.Lgs. n. 231/2001*, in fase di contrattazione e gestione di accordi con controparti, partners, collaboratori di dubbia onorabilità, o comunque localizzati in zone geografiche notoriamente maggiormente esposte a tali rischi.
- Inoltre il processo è da considerarsi come strumentale alla creazione di fondi neri da impiegare per altre attività illecite, quali ad esempio la corruzione.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale

**Rapporti con istituti di credito. Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative.**

Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art.640 c.p.Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art.2621 - 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art.321 c.p. Pene per il corruttore; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art.316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art.648 c.p. Ricettazione, Art.art.648-bis c.p. Riciclaggio; art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

**Acquisti di beni o di servizi.**

L'acquisto di beni e servizi può rientrare tra le attività che possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai reati in materia di corruzione, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

Inoltre, ove nello svolgimento di tale attività vengano utilizzati contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, erogati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, è ipotizzabile anche il reato di malversazione a danno dello Stato.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di false comunicazioni sociali (ad es. creazione di fondi neri attraverso l'annotazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti).

L'attività di cui si discute è riconducibile in ultimo ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

**Partecipazione ATI: come partner o come capogruppo - Raccolta e redazione documenti per stipula ATI - Gestione trattative commerciali.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Associazione a delinquere); False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la partecipazione/costituzione ATI per partecipare a gare pubbliche (art.640 bis c.p. Truffa aggravata; art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Reati di truffa e contro la PA: es. stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa); Associazione di almeno tre soggetti (interni e/o esterni) finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art.416 c.p. ss); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art.416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; art.416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato (art.513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; art.513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (art.648 c.p. Ricettazione; art.638 bis c.p. Riciclaggio; art.648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Non è trascurabile, altresì, l'ipotesi in cui un dipendente, o comunque una figura a qualsiasi titolo incaricata dalla Cooperativa di intrattenere rapporti con clienti e fornitori, dia o prometta denaro, o altra utilità, agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di una Società terza, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla propria società e vantaggio della Cooperativa, in questo caso si configurerebbe il reato di Corruzione tra privati, ex art.2635, c.3 c.c.

**Il livello di rischio** riscontrato per ciascuna attività è stato sempre medio-moderato.

**I protocolli** di contenimento del rischio individuati sono descritti dettagliatamente nell'All. III al Modello (Analisi dei rischi) vengono riportati di seguito in modo aggregato:

- Diffusione Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Codice Etico ed obbligo per lo stesso Presidente di accettarne e rispettarne il contenuto;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti;
- Comunicazioni periodiche ad O.d.V., come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), anche per il tramite del Direttore Generale;
- Incontro annuale con O.d.V. per relazionare su attività di competenza esclusiva della Presidenza, nonché su andamento generale della società;
- adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e adeguatamente pubblicizzato).

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Direzione Generale**

La Società ha nominato il sig. Marco Placci, con atto di delega di funzioni Direttore Generale con Rappresentanza della società per l'espletamento delle seguenti funzioni e con l'attribuzione dei necessari relativi poteri: a) esecuzione delibere CDA; b) È responsabile del conseguimento del massimo profitto e reddito possibile dagli investimenti ed assicura l'efficienza in tutto il complesso aziendale; c) sovrintende, coordina, sorveglia e dirige le attività dei vari settori operativi; d) studia ed elabora la programmazione delle linee di sviluppo della società da sottoporre al CDA; e) È responsabile del flusso delle informazioni verso il CdA per garantire il corretto supporto ai processi decisionali; f) Mantiene relazioni personali con i principali clienti e fornitori della Società.

Vengono, inoltre, attribuiti al Direttore Generale i seguenti poteri gestionali: Firma la corrispondenza di normale amministrazione relativa ai normali rapporti commerciali: offerte, convenzioni, contratti di somministrazione e contratti d'appalto relativo all'utilizzo del servizio di mensa aziendale presso le Unità produttive della società, revisioni ed adeguamento dei prezzi nonché domande e richieste a società ed enti sia pubblici sia privati per la gestione del servizio di ristorazione; effettuazione pagamenti/riscossioni; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione.

I poteri di firma nei rapporti con gli Istituti di Credito sono attribuiti in base a specifica procura (cfr.).

Il Direttore è stato inoltre nominato Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.

**Esercizio di tutti poteri specificati nelle delibere CDA : a) esecuzione delibere CDA; b) È responsabile del conseguimento del massimo profitto e reddito possibile dagli investimenti ed assicura l'efficienza in tutto il complesso aziendale; c) sovrintende, coordina, sorveglia e dirige le attività dei vari settori operativi; d) studia ed elabora la programmazione delle linee di sviluppo della società da sottoporre al CDA; e) È responsabile del flusso delle informazioni verso il CdA per garantire il corretto supporto ai processi decisionali; f) Mantiene relazioni personali con i principali clienti e fornitori della Società**

L'esercizio di tali poteri, necessario per la corretta gestione dell'attività aziendale, espone necessariamente la società ad una serie indefinita di rischi ex D.Lgs. n. 231/2001 e di livello elevato.

Si tratta di un rischio ineliminabile, ma tuttavia controllabile grazie a: Controllo CdA e Collegio Sindacale; incontri formali mensili con CdA per relazionare su andamento della gestione; condivisione decisioni con la Presidenza; approvazione revisioni budget prima dell'invio a CdA e Presidenza; garanzia di un canale di reporting costante e puntuale con Presidenza, CdA e O.d.V.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Specifiche attività a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01 in relazione alla Direzione Generale sono risultate le seguenti:

**Potere di gestione ordinaria e potere di firma. Firma la corrispondenza di normale amministrazione relativa ai normali rapporti commerciali: offerte, convenzioni, contratti di somministrazione e contratti d'appalto relativo all'utilizzo del servizio di mensa aziendale presso le Unità produttive della società, revisioni ed adeguamento dei prezzi nonché domande e richieste a società ed enti sia pubblici sia privati per la gestione del servizio di ristorazione; effettuazione pagamenti/riscossioni; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione.**

L'esercizio di tali funzioni e dei poteri connessi espone la Società in una certa misura alle casistiche di reati societari, contro la PA e di ricettazione/riciclaggio, ovvero:

- *Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori:* Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto.
- *Art. 640 c.p. Truffa:* Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri;
- *Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:* Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità Europea; *art 316 ter c.p.* Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea;
- *Art. 316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato:* Mancata destinazione dei fondi alla finalità per cui sono erogati
- *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:* Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).
- Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri; Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.);

- Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati).
- Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).
- *Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 648-bis c.p. Riciclaggio:* Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli.

**Gestione Risorse Umane. Assunzioni di personale a tempo determinato e contratti di lavoro a tempo determinato (massimo 6 mesi) (per dirigenti, potere di proposta a CDA). Liquidazione dei compensi alle società esterne di ricerca e selezione. Nomina i responsabili di funzione; supervisione uffici, sedi e personale.**

I rischi legati allo svolgimento di tali funzioni di organizzazione e gestione del personale sono condivisi con la Direzione Risorse Umane e si concretizzano nelle seguenti casistiche: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.).

**Assunzione di spesa per produzione.**

L'assunzione delle spese è ad oggi attribuita solo alla Direzione Generale e alla Presidenza, in quanto le varie Direzioni aziendali possono agire all'interno delle voci di budget approvate, ma sempre previa formale autorizzazione della Direzione Generale. Quest'ultima, ad esclusione dell'acquisto/alienazione di beni immobili e mobili registrati, non ha alcun limite di spesa. E' evidente che il processo presenta un indice di rischiosità intrinseco piuttosto elevato.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



E comprende le seguenti ipotesi di reato:

- art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p : Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- Art. 648 c.p. Ricettazione, art. 648-bis c.p. Riciclaggio: Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli.
- Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti

**Rappresenta la società nei confronti del personale dipendente per tutto quanto attiene allo svolgimento ed alla disciplina del rapporto di lavoro, ivi compresa la facoltà di conciliare ogni vertenza con il personale dipendente.**

I reati ipotizzabili nell'esercizio di tali funzioni sono i seguenti:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; attuabili mediante erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; mediante utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni, ecc.;
- Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Utilizzo dei fondi pubblici ottenuti;
- Reati associativi ex art. 416 c.p. ss: Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



### **Rapporti con Istituti di Credito.**

Per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti di credito, il CdA ha provveduto a dettagliare i poteri del Direttore Generale in apposita delibera, conferendo i relativi poteri.

L'esercizio di tali poteri espone la Direzione Generale e la società al rischio di commissione di alcuni reati:

- Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori: Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale.
- Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio, art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio): Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento
- Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati);

### **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. Applicazione disposizioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro ex TU 81/08 e ss.mm.**

Per quanto concerne la gestione della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con Delibera del CDA il Direttore è stato formalmente nominato Datore di lavoro, con una delega comprendente i seguenti obblighi:

- nomina del Medico Competente;
- designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
- fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
- verifica dell'efficacia della formazione;
- adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di copia del Documento di valutazione dei rischi.
- comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultazione dell'RLS nei casi richiesti ;
- convocazione la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
- aggiornamento delle misure di prevenzione;
- comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria (organizzazione delle visite mediche) non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Reati configurabili: con riferimento allo svolgimento di tali funzioni, in capo al Direttore sussiste il rischio di contestazione dei reati ex art.589 c.p. Omicidio colposo, ex art.590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### Acquisti ICT.

Comportamenti a rischio:

- Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa);
- Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio).

### Gestione ICT.

Comportamenti a rischio:

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

**Il livello di rischio** riscontrato per tali attività è stato all'incirca medio-moderato. Tuttavia, tale rischiosità è contenuta e limitata grazie ad alcune buone prassi come: la condivisione delle decisioni con la Presidenza e con il Comitato di Direzione, poteri di spesa certi con i limiti assegnati in sede di budget, i controlli istituzionali del Collegio Sindacale e della società di revisione ed inoltre la vigilanza dell'O.d.V. attraverso un sistema di comunicazioni e di incontri periodici con la stessa Direzione Generale.

Gli altri **protocolli** di contenimento del rischio individuati, e descritti dettagliatamente nell'All. III al Modello (Analisi dei rischi), vengono riportati di seguito in modo aggregato:

- Diffusione Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Codice Etico ed obbligo per lo stesso Direttore Generale di accettarne e rispettarne il contenuto;
- Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



concorrenti da parte del Direttore Generale, nonché di amministratori e dirigenti;

- Comunicazioni periodiche ad O.d.V., come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);
- Strutturazione di un adeguato sistema di procure e deleghe (completo, coerente, e adeguatamente pubblicizzato).

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Amministrazione, Finanza e Controllo**

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo **nella gestione delle ordinarie attività**, risulta interessata da diverse tipologie di reati (reati contro la P.A., reati societari, riciclaggio e ricettazione, ecc.).

E' una delle Direzioni più sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sia per la mole di funzioni e attività che vi convergono, sia per la tipologia di reati a cui risulta esposta.

Le funzioni strategiche coordinate all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sono ordinariamente gestite da specifiche figure, se pur sotto il diretto controllo del Direttore:

- **Finanza:** Esiste per quest'area una figura specificamente dedicata, con funzioni di Direttore e conferimento poteri per rapporti con istituti di credito. Le attività affidate alla Direzione Finanziaria sono: gestione e controllo attività finanziaria (tesoreria e crediti); applicazione e aggiornamento, in collaborazione con Presidente, Direttore Generale e Comitato di Direzione, della strategia finanziaria dell'azienda; analisi trend macroeconomici, previsioni e proiezioni a lungo termine, elaborazione piani per gestione della liquidità e dell'indebitamento della Società; ciclo attivo, ciclo passivo, recupero crediti, cassa aziendale, ecc.
- **Amministrazione;**

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono stati evidenziati i seguenti processi critici:

**Gestione ciclo passivo (Direzione Finanziaria).**

Comportamenti a rischio:

- Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori);
- Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico);

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio);
- Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

### **Gestione ciclo attivo (Direzione Finanziaria).**

Comportamenti a rischio:

- Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori);
- Ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegni/ denaro/ valori di cui si conosca la provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio).
- Stipula di contratti a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa; Art.2632 c.c. Formazione fittizia di capitale) finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione e art. 2635 corruzione tra privatic.c.)

### **Dichiarazioni periodiche alla p.a., pratiche rimborsi IVA all'agenzia entrate, comunicazioni agli enti previdenziali**

Comportamenti a rischio: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un ingiusto profitto da un ente pubblico (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc (Art. 640, c.1 n.2 c.p. Truffa aggravata).

### **Recupero crediti. (gestione credito e recupero insoluti)**

Comportamenti a rischio: Sopravalutazione dei crediti in sofferenza; Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (art. 2621-2622 c.c. False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno a soci e creditori, Att. 2632 c.p. Formazione fittizia di capitale).

### **Cassa aziendale**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Comportamenti a rischio: Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. Reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio).

### Contabilità fornitori.

Comportamenti a rischio:

- Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio l'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori);
- Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione).

### Bilancio civilistico. (rischio intrinseco elevato)

Comportamenti a rischio:

- Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori);
- Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; concorso con la società di revisione per occultare perdite (art. 2625 c.c. Impedito controllo);
- *corruzione tra privati* (art.2635 c.c.) ad es mediante commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri.

### Rapporti Istituti di Credito

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti di credito, il CdA ha provveduto a dettagliare i poteri del Direttore Area Amministrazione, Finanza e Controllo nella delibera del 11 Maggio 2012, conferendo i seguenti poteri :

- per la parte finanziaria rapporti bancari: dare disposizioni e prelevamenti da c/c, anche di corrispondenza, anche mediante assegni, a favore della società o di terzi a valere sia sulle disponibilità liquide esistenti sia sulle linee di credito ed anche allo scoperto, comunque nei limiti degli affidamenti ottenuti da CdA: per tali operazioni è prevista la firma congiunta del presidente del CdA o di uno dei Vice-presidenti con quella del Direttore Generale o in caso di sua assenza o di impedimento a quella del Direttore Area Amministrazione, Finanza e Controllo, sig.ra Ancarani Maria Luisa;
- in caso di assenza o impedimento dei legali rappresentanti il CdA ha assegnato al Direttore Area Amministrazione, Finanza e Controllo il potere di:
  - ✓ girare assegni, vaglia, titoli, cambiali, tratte e ricevute all'ordine da presentare all'incasso per l'accredito sui c/c della società;
  - ✓ dare disposizione per il trasferimento di fondi da e a conti intestati alla società, presso qualsiasi istituto di credito.

L'esercizio di tali poteri espone la Direzione e la società al rischio di commissione di alcuni reati:

- Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori: Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale.
- Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio: Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento.

## Rapporti con Società di revisione e Collegio sindacale.

Comportamenti a rischio:

- Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa);

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali;
- Concorso omissivo o commissivo con la società di revisione per l'attestazione di fatti falsi ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e art. 2635 corruzione tra privati c.c.)
- Impedimento o ostacolo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, occultando documenti o con altri artifici (Art. 2625 c.c. Impedito controllo).

### Rapporti con soggetti pubblici in sede di verifica ispettiva.

Comportamenti a rischio:

- Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato);
- Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

### Budgeting & Reporting.

Comportamenti a rischio: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Il **livello di rischio** riscontrato per tali attività è risultato per la maggior parte medio-moderato, grazie al numero e alla tipologia di controlli e protocolli già in vigore in azienda.

Tuttavia, le attività funzionali alla redazione del bilancio per loro stessa natura sono state considerate a rischio elevato. Anche in questo caso però, il rischio può essere

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



ridotto, o quantomeno mantenuto entro livelli accettabili, dalla corretta applicazione dei sistemi di controllo esistenti e dalla implementazione di alcuni nuovi protocolli.

Sistemi di controllo esistenti: per Bilancio civilistico: controllo periodico delle registrazioni contabili da parte funzione preposta e controllo della società di revisione; circolarizzazione documenti a clienti e fornitori; mappatura e revisione da parte società di revisione delle procedure contabili del ciclo passivo e del ciclo attivo; prassi operativa diffusa per predisposizione bilancio che coinvolge tutte aree aziendali (richieste dati formalizzate da apposite comunicazioni); redazione bilanci mensili discussi con la Presidenza, Co.Ge. ed eventualmente con il CdA; riunioni periodiche (settimanali a ridosso della scadenza dei termini per presentazione bilancio) con i vari operatori coinvolti nella registrazione e gestione dei dati contabili; approvazione e controllo da parte del Collegio sindacale e organo di controllo contabile, tracciabilità mediante sistema WINGEST per il controllo di gestione.

Ulteriori Protocolli di contenimento del rischio adottati:

- diffusione Codice Etico;
- previsione di una autodichiarazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse dai Responsabili di direzione dei settori coinvolti nelle chiusure contabili annuali, e di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Direttore Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali;
- specifica riunione dell'O.d.V., precedente all'approvazione del bilancio cui partecipa il Responsabile Amministrativo, la Società di revisione ed il Collegio sindacale;
- comunicazione ad O.d.V. come da Procedura di comunicazione (All. V al Modello).

Oltre a questi protocolli previsti per la funzione inerente la redazione del bilancio, per la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo sono stati previsti **altri protocolli** generali volti a prevenire il verificarsi dei reati individuati nella mappatura dei rischi; in particolare:

- Comunicazioni periodiche ad O.d.V. come da Procedura di comunicazione (All. V al Modello): es. informazioni/relazioni su pagamenti connessi a progetti a finanziamento pubblico in rendicontazione, erogazioni in denaro destinate ad enti pubblici o per atti di pubblico interesse, scostamenti e revisioni budget, ecc.;
- Comunicazioni straordinarie all'O.d.V. al verificarsi di determinate situazioni straordinarie (cfr. Procedura di Comunicazione All. V al Modello): segnalazione all'O.d.V. di eventuali assegni scoperti, flussi di denaro privi di formale giustificativo, verifiche e ispezioni ufficiali, modifiche al DPS, acquisti gestiti fuori procedura, ecc.;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





- Esplicita accettazione del Codice Etico anche da parte di collaboratori e soggetti abilitati all'incasso;
- Massima tracciabilità degli atti;
- Controlli formali sui flussi di pagamento;
- Formalizzazione procedura e tracciabilità documentale dell'attività del Co. Ge.;
- Evidenza del dato complessivo delle fatture non abbinate ovvero validate manualmente da aree aziendali;
- Inserimento nei contratti con fornitori della clausola che impone alla parte contraente il rispetto della legge e la conoscenza ed applicazione del Codice Etico nei rapporti con Gemos Soc. Coop.;
- Formalizzazione deleghe a trattare con la P.A. e della procedura che descriva compiti e responsabilità delle funzioni coinvolte;
- Tracciabilità scritta delle comunicazione e degli accordi con i fornitori;
- Autorizzazione della Direzione Generale e monitoraggio periodico per acquisti gestiti fuori procedura.

## Acquisti.

105

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



La Direzione Acquisti ha la responsabilità di assicurare la realizzazione delle politiche relative all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a garantire l'operatività della Cooperativa e delle UPS, in coerenza con le strategie e gli obiettivi economico-finanziari prefissati

Il processo che presenta il rischio maggiore ai sensi del D.Lgs. 231/01 è quello inerente il **ciclo passivo** precedentemente trattato (vd Amministrazione, Finanza e Controllo).

Le singole attività a rischio sono qui di seguito riportate:

### **Acquisti materie prime**

I comportamenti a rischio, risultano essere quelli legati all'acquisto, ricezione o utilizzo di beni più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando l'esito dei controlli, il reato può essere commesso acquistando prodotti alimentari con marchi o segni distintivi contraffatti oppure differenti rispetto a quelli indicati nei menù indicati nei contratti, ovvero ad es prodotti alimentari non biologici in luogo di quelli biologici, piuttosto che con IGP differente da quella pattuita: per cui i reati ipotizzabili sono relativi a:

- frodi alimentari - Messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.; Art. 517 quater c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma c.p): mediante l'Utilizzo di artifici o raggiri, che inducano in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. servendo un prodotto diverso da quello pattuito, seppur similare;
- Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico a fini corruttivi per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività azienda (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione);
- Acquisto di beni di provenienza illecita (art. 648 c.p. Riciclaggio; art. 648 bis c.p. Ricettazione; art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti, ad es Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso emissioni di ordini di acquisto di beni per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss).

### **Responsabilità per applicazione normativa in materia alimentare e di sicurezza e qualità del servizio, Responsabile applicazione SGQ.**

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



I comportamenti a rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelli legati alla responsabilità di prodotto ed all'esecuzione del contratto, ovvero:

- attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Il **livello di rischio** riscontrato per tali attività è risultato per la maggior parte medio-moderato, grazie al numero e alla tipologia di controlli e protocolli già in vigore in azienda e alla corretta applicazione dei sistemi di controllo esistenti e dalla implementazione di alcuni nuovi protocolli.

#### **Sistemi di controllo esistenti:**

- adozione di opportuna procedura 'PR7.4\_02\_ Acquisti' formalizzata nel sistema di gestione della Qualità;
- esistenza ed aggiornamento dell'albo fornitori Selezione dei fornitori in logica di continuità e affidabilità commerciale;
- Vigilanza sui prodotti acquistati da parte del responsabile produzione e Resp unità produttive;
- Informatizzazione delle procedure mediante gestionale WINGEST (abbinamento automatico fatture fornitori a estratta merce/ordine di acquisto) e controllo finale da parte amministrazione per il pagamento al fornitore.
- La trattativa e la stipula del contratto con fornitore è affidata alla Dige e al Presidente. La Produzione e il Servizio dietetico vigila sull'eventuale uso distorto dei prodotti.
- Il Servizio dietetico controlla le materie prime utilizzate per lo svolgimento del servizio ricevendo i dati dal servizio magazzino e segnalando eventuali non conformità al servizio qualità.
- controllo da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo per la parte afferente i mandati di pagamento e le politiche societarie ad essi connessi;
- inoltre il processo 'ciclo passivo' è costantemente monitorato e mappato dalla società di revisione sotto il profilo delle procedure contabili;
- è assicurata la tracciabilità del processo mediante sistema WINGEST per il controllo di gestione;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- vincolo del rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01;

Oltre a questi protocolli specifici ne sono stati previsti ulteriori di ordine generale volti a prevenire il verificarsi dei reati individuati nella mappatura dei rischi; in particolare:

- Comunicazioni periodiche ad O.d.V. come da Procedura di comunicazione (All. V al Modello);
- Comunicazioni straordinarie all'O.d.V. al verificarsi di determinate situazioni straordinarie (cfr. Procedura di Comunicazione All. V al Modello): segnalazione all'O.d.V. di eventuali anomalie afferenti i fornitori, come ad es. l'estromissione dall'albo di alcuni soggetti per gravi Non conformità riscontrate; inserimento di nuovi soggetti nel medesimo albo, acquisti gestiti fuori procedura, ecc.; allerte alimentari;
- inserimento nei contratti con i fornitori della clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231;
- Controlli formali dei Responsabili di UPS sui cibi in entrata
- Massima tracciabilità degli atti;
- Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori;
- Autorizzazione della Direzione Generale e monitoraggio periodico per acquisti gestiti fuori procedura.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Risorse Umane.**

Pianifica la formazione aziendale a tutti i livelli, in accordo e sentite le proposte dei responsabili delle varie aree aziendali, esegue e/o delega l'attività di formazione e addestramento professionale anche in ottemperanza alle indicazioni fornite dal commerciale per la predisposizione di offerta a bandi di gara, selezione e gestione rapporti con società/enti di formazione esterni, definizione e monitoraggio budget per singole direzioni, rapporti con enti pubblici per eventuale formazione finanziata (redazione documenti e rendicontazione).

Aree considerate a maggior rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

**Formazione del personale.**

La funzione si occupa delle seguenti attività: valutazione esigenze formative delle singole Direzioni, selezione e gestione rapporti con società/enti di formazione esterni, definizione e monitoraggio budget per singole direzioni, rapporti con enti pubblici per eventuale formazione finanziata (redazione documenti e rendicontazione).

La gestione di tali attività presenta margini di rischiosità sotto i seguenti aspetti:

- Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Selezione consulenti e collaboratori per gestione ed erogazione servizi pagati con progetti finanziati da enti pubblici; utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea;
- Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dalla Comunità Europea;
- Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Svolgimento attività corruttive finalizzate ad ottenere erogazioni da utilizzare nell'ambito formativo.

L'attività di formazione viene gestita attraverso specifiche procedure aziendali

**Gestione del personale.**

Tale area si occupa delle relazioni con il personale, rapporto di lavoro (lettera di assunzione, passaggi di livello, gestione del contratto, etc.); relazioni con il personale, mobilità interna, relazioni industriali (supporta il Dige), contenzioso giuslavoristico (supporto a Pres); HR policy, recruiting, budgeting.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Tali attività possono presentare margini di rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sotto un triplice profilo:

- Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti.
- *Favoreggiamento all'immigrazione clandestina, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs n°109/2012*: Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio;
- *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.)*;
- *Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria*: Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

### Amministrazione del Personale

Tale funzione si occupa di una serie di adempimenti formali: rilevazione presenze, gestione cedolini e buste paga, rapporti con Istituti previdenziali e assicurativi (apertura/chiusura/liquidazione di posizioni territoriali con INAIL; apertura/chiusura/posizioni DM10 con INPS; Richiesta cassa integrazione INPS; gestione pratiche malattia/infortuni sul lavoro; comunicazione telematica all'Ufficio Provinciale del Lavoro; richiesta e trasmissione documenti e certificati alla PA inerenti condizioni o requisiti del personale); definizione budget.

I maggiori rischi riguardano la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare:

- *Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso;
- *Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica*: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della P.A. per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Il **livello di rischio** riscontrato per tali attività è risultato medio-moderato e in alcuni casi basso (formazione del personale).

In ogni caso, al fine di contenere ulteriormente il rischio residuo sono stati introdotti alcuni protocolli aggiuntivi, sia di carattere generale che speciale:

- Diffusione Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Strutturazione di un canale comunicativo continuo fra le diverse Direzioni, soprattutto in sede di reperimento dati e informazioni necessarie per la partecipazione a bandi/progetti formativi finanziati (es. dichiarazione *de minimis*);
- Formalizzazione della separazione dei ruoli fra soggetto gestore e soggetto controllore di eventuali corsi di formazione finanziati da enti pubblici;
- Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili;
- Previsione di una procedura per regolamentazione processo di ricerca, selezione e assunzione che specifichi i canali di recruiting, modalità di selezione, enti coinvolti e relativo iter autorizzativo;
- Comunicazioni periodiche e straordinarie ad O.d.V. come da Procedura di comunicazione (All. V al Modello): es. su modifiche delle figure apicali o modifiche organizzative rilevanti, eventuali benefici/finanziamenti per assunzione del personale, controlli ispettivi da parte di pubbliche autorità, ecc.
- Comunicazione ad ODV eventuali contatti con PA (es visite ispettive);
- Comunicazione periodica ad ODV di assunzioni/licenziamenti/sanzioni disciplinari;
- Adozione Codice Etico e Modello 231.

*Si ricorda, poi, che la Direzione Risorse Umane assume una funzione di estrema rilevanza per la corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico; in primis, perché essa è direttamente coinvolta nella diffusione di detti documenti e nell'erogazione della relativa formazione; in secondo luogo, perché ad essa è deputata l'applicazione di eventuali sanzioni al personale dipendente non dirigente per violazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico, su proposta dell'O.d.V.*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Produzione.**

Produzione ha la responsabilità di organizzare e gestire tutti i programmi di produzione delle varie UPS e di garantire la relativa conformità dei prodotti e dei servizi ed il rispetto degli standard definiti in tema di sicurezza alimentare in collaborazione con il Responsabile dei Sistemi di Gestione e con il Responsabile UPS.

La Direzione Produzione assicura l'efficacia, l'efficienza, e la competitività produttiva rispettando tempi e costi; sovrintende l'area Tecnica, si confronta con area Acquisti, Commerciale e RU; inoltre assume la responsabilità della gestione e del coordinamento dei Resp di AREA.

Le condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 ipotizzabili sono risultate le seguenti:

- *Art. 513 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Attività fraudolenta finalizzata a conferire i pasti non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; attività prodromica alla realizzazione di frodi in commercio;*
- *Delitti di criminalità organizzata: artt. 416 c.p., 416bis c.p., ecc.: Accordo con terzi per commettere uno o più delitti;*
- *Artt. 2621, 2622 c.c. False comunicazioni sociali: Collaborazione con ufficio amministrativo nella trasmissione di dati ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio.*

**Esecuzione dei contratti/convenzioni stipulate con Enti Pubblici. (Attività connesse alla gestione delle unità produttive e all'erogazione del servizio di mensa.) Responsabile in quanto Rappresentante della società con assegnazione di delega di funzioni, poteri e facoltà in materia di sicurezza alimentare (sistema di autocontrollo HACCP).**

Le attività legate all'esecuzione di contratti presentano criticità in quanto espongono astrattamente la società al rischio di incorrere in uno dei seguenti reati:

- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, ad esempio per ottenere le necessarie autorizzazioni, oppure nel caso di visite ispettive per evitare delle sanzioni;

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale





- Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art. 640, 2° comma c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee: Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, un finanziamento, ecc.;
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. introdotti nel D.Lgs. 231/01, art 25 bis-1, dalla Legge 23 Luglio 2009, n°99, art 15 ; la condotta criminosa potrebbe inerire la Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte;
- Reati associativi ex art. 416 c.p. ss Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti;
- art. 2638 c.c Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: Gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette.

### **Assicurazione possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, richieste ex lege per UPS.**

- *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni ecc.;*
- *Art. 640, 2° comma c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri*
- *Reati Ambientali in violazione del T.U. 152/2006.*

### **Responsabile di produzione/ Responsabili UPS.**

Il Responsabile di Produzione è una delle figure apicali di maggior rilievo e maggiore "sensibilità ex DLgs 231", è Procuratore con relativi, opportuni poteri per: a) la gestione di tutte le attuali e future unità produttive gestite dalla società mandante avente le caratteristiche di 'pubblici esercizi con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande'. Per cui potrà fare tutto quanto utile o necessario per l'espletamento dell'incarico. Per cui può - proporre e partecipare attivamente all'esecuzione dei budget per gli investimenti, anche di elevato valore; deve - assicurare efficacia ed efficienza produttiva, con rapporto diretto e coordinamento con il CoGE e il DIGe.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Pertanto i processi a lui affidati risultano esposti a rischio di commissione diversi reati:

- *Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.-;*
- *corruzione ex. art. 318 c.p. per ottenere un indebito vantaggio per richiesta autorizzazioni o in sede di verifiche ufficiali Reati contro la PA;*
- *Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti strumentali per i reati di Corruzione ex art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;*
- *Art. 640, 2° comma c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

**Il Responsabile UPS è responsabile e garantisce la corretta applicazione della normativa e degli adempimenti sulla sicurezza ex TU 81/2008 e sull'ambiente, presso le unità locali e il rispetto da parte del personale della politica aziendale in materia di sicurezza e ambiente; incontra periodicamente gli RSPP, al fine di favorire l'uniforme applicazione e l'aggiornamento della normativa generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; Assicura il controllo dell'applicazione delle procedure in materia di Sicurezza, il corretto flusso della documentazione e le attività di audit interno (le unità locali); Assicura le attività di valutazione dell'impatto ambientale rispetto alle scelte dell'azienda.**

Pertanto i processi a lui affidati risultano esposti a rischio di commissione diversi reati:

- *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, anche in sede di eventuali controlli ufficiali.*
- *Violazioni TU amb. 152/2006 (Ad oggi l'art. 192 prevede che se la responsabilità del fatto illecito è imputabile ad amministratori o rappresentanti*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



di persona giuridica, quest'ultima risponde in solido ai sensi del D.lsg 231/2001);

- *Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonchè mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa.*

**Il Responsabile della UPS è anche Responsabile per l'applicazione della normativa in materia alimentare e di sicurezza e qualità del servizio. (Responsabile applicazione SGQ, HACCP).**

Rischi generali legati alla responsabilità di prodotto ed esecuzione del contratto: attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**L'Area Tecnica si occupa di: definire i piani degli investimenti tecnici necessari (tempi, modalità, investimento economico, autorizzazioni necessarie); assicurare le attività di valutazione per una migliore esecuzione del servizio; gestione dei contatti con i fornitori di impianti, con le società di consulenza, per l'ottimizzazione degli acquisti di impianti; offrire supporto tecnico alle UPS e alle altre funzioni aziendali.**

Il budget annuale è approvato dal CDA; c'è sempre monitoraggio di CoGe; DG e Amministrazione, e di Dir. Op. su rispetto budget e voci di investimento. Eventuali scostamenti vanno approvati da DG. Adozione Codice Etico e Modello 231.

La criticità riscontrata deriva dal fatto che non sempre è redatto e sottoscritto apposito contratto di appalto; sotto certi importi viene a volte affidato un incarico per chiamata.

Le attività legate all'esecuzione di contratti presenta alcune criticità individuate nell'All. 3 e che espongono astrattamente la società al rischio di incorrere in uno dei reati sopra evidenziati, il **rischio totale** calcolato è risultato di medio livello, sia per la tipologia di controlli già attivi sia per la costante collaborazione e condivisione delle decisioni con le altre funzioni aziendali e con la Direzione Generale.

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



Si è ritenuto, comunque, opportuno estendere anche a tale Direzione alcuni **protocolli** generali:

- *Diffusione ed applicazione Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01;*
- *Inserimento in contratti commerciali con fornitori/collaboratori di clausola con obbligo di rispetto della legge ed obbligo di consultazione e rispetto del Codice Etico nei rapporti con Gemos Soc. Coop.;*
- *Monitoraggio continuo incidenti e mancati incidenti e comunicazione ad O.d.V. come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);*
- *Inoltro ad O.d.V. di report inerenti verifiche svolte in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *Formalizzazione di tutte le riunioni tenute con RSPP;*
- *pianificazione di audit annuali per verifica adempimenti ambiente, sicurezza, HACCP su ciascuna unità locale ed inoltro del relativo verbale ad O.d.V.*
- *Comunicazioni ad O.d.V. come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello); ad esempio chiusura/apertura unità locali;*
- *Verifica della contrattualistica quadro in corso per appalti e forniture; Definizione di clausole e schemi standard eventualmente differenziati per tipologia di accordo;*
- *Vincolo al rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 per gli appaltatori; clausola per fornitori con obbligo di rispetto della legge ed obbligo di consultazione e rispetto del Codice Etico nei rapporti con Gemos Soc. Coop..*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- **Sistemi di Gestione.**

Le attività di competenza della Direzione Sistemi di Gestione possono essere così riassunte: Responsabile in materia di: igiene, salute e sicurezza del lavoro; ambiente, qualità e definizione del piano di autocontrollo (HACCP) con specifica funzione di direzione, gestione e risoluzione di tutte le problematiche relative.

Definizione e assicurazione Politica della Qualità, applicazione e aggiornamento Sistemi di Gestione (Qualità, Sicurezza, Sicurezza Alimentare e Ambiente) garanzia della conformità dei prodotti e dei servizi realizzati agli standard di qualità fissati dall'Azienda e dalle normative nazionali ed internazionali sia per la Qualità che per HACCP.

Coordina l'attività dei singoli responsabili delle UPS per garantire l'applicazione dei sistemi di gestione e delle procedure in esse contenute; definizione e assicurazione Politica della Qualità, Sicurezza ex TU 81/2008, Sicurezza Alimentare e Ambiente; diffusione, applicazione e aggiornamento Sistema di Gestione per la Qualità, garanzia della conformità dei prodotti e dei servizi realizzati agli standard di qualità fissati dall'Azienda e dalle normative nazionali ed internazionali.

**Rappresentante della Società in materia Ambientale, Qualità, Sicurezza ex tu 81/2008 e Sicurezza alimentare (come meglio esplicitato nell'All. 1\_Mappa Figure Apicali e all. III "Analisi dei Rischi")**

Rischi generali legati alla responsabilità della definizione e assicurazione Politica della Qualità, applicazione e aggiornamento Sistemi di Gestione (Qualità, Sicurezza, Sicurezza Alimentare e Ambiente); ovvero:

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- *Responsabilità per reati derivanti da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro- es. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;*
- *Reati ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e rifiuti disciplinati dal codice dell'ambiente (d. lgs. 152/2006; modificato alla L. n. 68/2015);*
- *Rischi generali legati alla responsabilità di prodotto; Reati contro l'industria e il commercio; Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia; introdotti nel D.Lgs. 231/01, art 25 bis-1, dalla Legge 23 Luglio 2009, n°99, art 15; attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte,*

**Gestione rapporti con enti pubblici, comprese ispezioni di funzionari pubblici (ASL, ARPA, Ispettorato lavoro, VVF, GDF, enti locali, ecc.).**

Comportamenti a rischio:

- *Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni ecc. (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione).*
- *Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc.);*
- *Reati ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e rifiuti disciplinati dal codice dell'ambiente (d. lgs. 152/2006; modificato alla L. n. 68/2015); Art. 256 D.lgs 152/2006, art. 258 D.Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Art. 260 D.Lgs 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale, Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente, Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo, Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti; Art. 452- novies c.p. - Aggravante ambientale; Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso; Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica.*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- *Attività fraudolenta finalizzata a conferire pasti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; attività prodromica alla realizzazione di frodi in commercio (Art. 513 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); Accordo con terzi per commettere uno o più delitti (Delitti di criminalità organizzata: artt. 416 c.p., 416bis c.p. ecc.);*

I rischi dell'area in questione sono legati ad eventuale corresponsabilità con DIGE, Area Produzione e responsabili UPS per la gestione, l'applicazione, aggiornamento della normativa e dei necessari adempimenti e le verifiche sul funzionamento dei Sistemi di Gestione Aziendali.

La non corretta gestione di tali attività potrebbe comportare l'esposizione della società ad un rischio /reato molto alto.

Per tenere sotto controllo i rischi residui sono stati inseriti i seguenti **protocolli**:

- *Diffusione ed applicazione Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01;*
- *Monitoraggio continuo incidenti e mancati incidenti e comunicazione ad O.d.V. come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);*
- *Inoltro ad O.d.V. di report inerenti verifiche svolte in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *Relazione periodica ad O.d.V. su gestione sicurezza sul lavoro, come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);*
- *Pianificazione di audit annuali su ciascuna UPS ed inoltro del relativo verbale ad O.d.V.;*
- *Vincolo del rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 per gli appaltatori; clausola per fornitori con obbligo di rispetto della legge ed obbligo di consultazione e rispetto del Codice Etico nei rapporti con Gemos Soc. Coop.;*
- *Invio all'O.d.V. delle relazioni periodiche del DDL, degli RSPP, e dei medici competenti, e di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza, come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);*
- *Comunicazione immediata ad O.d.V. di incidenti sul lavoro o specifiche problematiche in materia di sicurezza sul lavoro, come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), da parte di ciascun direttore di stabilimento;*
- *Creazione scadenziario per autorizzazioni e certificazioni e coordinamento con Dir. Produzione. per eventuali scadenze;*
- *Comunicazione ad O.d.V. report di eventuali verifiche svolte da Dir. Produzione, come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello);*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



- *Incarico a Medico competente da formalizzare con assunzione responsabilità per gestione dati sensibili e accettazione Codice Etico;*
- *Gestione attraverso procedura specifica dello scadenziario visite periodiche*
- *Adozione procedura standard per corretta gestione appalti: contratto formalizzato, con esplicitazione spese sicurezza, richiesta documenti (DURC, cert. antimafia, D.U.V.R.I., attestati professionali e di formazione, ecc.);*
- *Invio ad O.d.V. di altre comunicazioni periodiche e straordinarie, come da Procedura di Comunicazione (All. V al Modello): es. controlli ispettivi ufficiali su qualità, ambiente e sicurezza ex T.U. 81/2008 e Sicurezza Alimentare.*

(Si ricorda che un'analisi maggiormente dettagliata delle aree/funzioni a rischio, dei reati configurabili e del rischio residuo individuato è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi").

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale



\*\*\*\*\*

In generale, con riferimento a tutte le Aree aziendali esaminate nell'ambito della valutazione dei rischi, si è rilevato che la società utilizza già da tempo sistemi di report interni e memorandum, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, si è comunque deciso di proporre, quali ulteriori forme di controllo generale volte a contenere il rischio preventivato:

- *la formalizzazione di comunicazioni periodiche all'O.d.V. (cfr. Procedura di comunicazione, All. V al Modello);*
- *la previsione di incontri periodici fra le figure apicali di ciascuna Direzione e l'O.d.V. (tali incontri dovranno avere almeno una cadenza annuale; si precisa che, lì dove tali incontri sono inseriti come protocolli all'interno di più attività a rischio riferibili ad una stessa area, sarà comunque sufficiente un'unica seduta per riferire in merito a tutte le attività critiche individuate; sono fatte salve in ogni caso situazioni straordinarie ed eccezionali che comportino la necessità di incontrare ulteriormente le figure apicali).*

Si è altresì consigliato di demandare ad un ulteriore livello di controllo le prassi già in essere, prevedendo cicli di audit annuali svolti dall'O.d.V., o da persone da esso delegate, che coinvolgano tutte le aree aziendali.

Uno strumento residuale e di generale contenimento dei rischi preventivati è senz'altro costituito dall'adozione e diffusione a tutti i livelli (compresi i fornitori/collaboratori/amministratori/partners/controparti contrattuali) del Codice Etico, con impegno di ciascun operatore alla piena applicazione dei principi e delle condotte in esso contenuti.

Sempre a scopo preventivo, si è ritenuto opportuno riconoscere all'O.d.V. (che non dispone di poteri disciplinari o sanzionatori diretti) il potere-dovere di promuovere l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo statutariamente competente, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello da parte delle figure apicali.

*Ricordiamo che l'elenco dettagliato delle azioni consigliate atte a contenere i rischi rilevati in ogni Area Aziendale è riportato nel documento "All. III Analisi dei Rischi 231".*

Stato di rev.	Aggiornamento
Rev.0	Prima emissione 27 agosto 2012
Rev. 1	Delibera CdA del 30/10/2014: Aggiornamento Modello Parte Generale
Rev. 2	Delibera CdA del 31/03/2017: Aggiornamento Modello Parte Generale